

SINTESI DELLE MISURE PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO E SCHEMI ESEMPLIFICATIVI



SINTESI MISURE TECNICHE

Nel presente allegato sono state riportate, al fine di un più facile adempimento e rispetto, le principali misure di sicurezza previste dalla normativa vigente per l'installazione di strutture, locali ed impianti per la realizzazione di manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo (sono comprese le strutture utilizzate per le feste paesane nelle quali è presente l'aspetto del pubblico spettacolo o trattenimenti danzanti). L'elenco comunque non è da considerarsi esaustivo e pertanto si rimanda, per un maggior approfondimento, alla lettura completa delle norme specifiche.

Vengono proposte anche alcune tavole con gli schemi esemplificativi per favorire la comprensione delle misure descritte.

Area di installazione	D.M. 19.08.1996 punti 2.1.3 (tutte le attività)	1. Il luogo di installazione deve consentire l'avvicinamento e la manovra degli automezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento delle persone verso aree adiacenti: <ul style="list-style-type: none"> a. larghezza 3,5 m, b. altezza libera 4 m, c. raggio di curvatura 13 m, d. pendenza non superiore al 10 %, e. resistenza al carico almeno di 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore con un passo di 4 m).
	D.M. 19.08.1996 punto 7.1 (solo per circhi, parchi divertimento, spettacoli viaggianti, teatri tenda e simili, compresi i tendoni per feste paesane con attività di pubblico spettacolo)	2. Le strade per l'allontanamento del pubblico devono avere una larghezza totale pari almeno alla metà della larghezza complessiva delle uscite dell'impianto e l'allontanamento deve essere possibile in due sensi.
Distanze di sicurezza	D.M. 19.08.1996 punto 7.1 (solo per circhi, parchi divertimento, spettacoli viaggianti, teatri tenda e simili, compresi i tendoni per feste paesane con attività di pubblico spettacolo)	1. Tra i tendoni adibiti a pubblico spettacolo (anche se parzialmente destinati a spettacolo, per es. capannoni per la ristorazione delle feste paesane in parte adibiti a zona ballo) e <u>tutti</u> gli altri edifici circostanti deve essere garantita una distanza di rispetto non inferiore a 20 m; 2. i tendoni e le attrazioni devono essere posizionati in modo da ridurre al minimo la possibilità di propagazione di un incendio. In ogni caso la distanza tra i tendoni e le attrazioni limitrofe non deve essere inferiore a 6 m; 3. depositi (compresi depositi di bombole di G.P.L. e depositi di legna o carbonella a servizio della manifestazione) e laboratori devono essere ubicati all'esterno del tendone e posti a distanza di almeno 6 m.
Protezione attiva	D.M. 19.08.1996 punto 7.1 (solo per circhi, parchi divertimento, spettacoli viaggianti, teatri tenda e simili, compresi i tendoni per feste paesane)	1. L'area deve essere dotata di energia elettrica e di almeno un idrante per il rifornimento degli automezzi antincendio (UNI 70 con portata di 460 l/min);

	con attività di pubblico spettacolo)	
	D.M. 19.08.1996 punto 15.2 (tutte le attività)	2. devono essere previsti estintori nel numero di uno ogni 200 mq di pavimento, con un minimo di due, aventi capacità estinguente non inferiore a 13 A 89 BC.
Impianti elettrici	D.M. 19.08.1996 punto 13.2 (tutte le attività)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deve essere previsto un impianto di illuminazione di sicurezza che assicuri un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita, e non inferiore a 2 lux negli altri ambienti accessibili al pubblico; 2. all'esterno dell'attività deve essere installato, in posizione visibile, accessibile e segnalata, un dispositivo di sgancio dell'intero impianto elettrico; 3. le strutture e masse metalliche che possono accidentalmente elettrificarsi per contatto con apparecchiature od impianti elettrici, devono essere collegate ad idoneo impianto di messa a terra; 4. le strutture e masse estranee che possono accidentalmente elettrificarsi per contatto con apparecchiature od impianti elettrici, devono essere collegate in equipotenziale tra loro e ad idoneo impianto di messa a terra; 5. le strutture e masse estranee poste a distanza inferiore a 2-2,5 m da altre masse di cui al punto precedente devono essere collegate in equipotenziale tra loro; 6. i cavi elettrici volanti devono essere situati ad altezza non inferiore a 2,5 m ed adeguatamente ancorati ad elementi fissi. Quelli posti in attraversamento dei percorsi carrabili per i mezzi di soccorso o di strade aperte alla libera circolazione devono essere posti a 6 m dal suolo o a terra adeguatamente protetti (norma CEI 64/8/7 sez. 704 e CEI 11-4); 7. i cavi elettrici posati sul piano di calpestio devono essere protetti meccanicamente con idonei dispositivi di protezione allo scopo realizzati (passaggio di sole persone o di mezzi di trasporto); 8. tutti i corpi illuminanti sospesi devono essere protetti da cadute accidentali e, se collocati, ad altezza inferiore a 2,5 m, protetti anche meccanicamente.
Reazione al fuoco	D.M. 19.08.1996 punti 2.3.2 e 2.3.3 – D.M. 31.03.2003 e D.M. 15.03.2005 (tutte le attività)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il materiale dei tendoni dei circhi, teatri tenda e strutture similari deve essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 2; 2. le sedie combustibili non imbottite devono essere di classe 2 di reazione al fuoco; 3. le poltrone ed i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM di reazione al fuoco; 4. i materiali allestiti nell'area scenica devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1; 5. le condotte di ventilazione devono essere in classe A1 (0) di reazione al fuoco. I raccordi flessibili, di lunghezza non superiore a 5 volte il diametro, possono essere in classe 1. Eventuali materiali isolanti devono essere conformi al D.M. 31.03.2003, ovvero al D.M. 15.03.2005.

Affollamento ed esodo	D.M. 19.08.1996 punto 4.1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nei locali adibiti a trattenimenti ed attrazioni varie l'affollamento va calcolato con una densità di affollamento di 0,7 persone per metro quadrato; 2. nelle sale da ballo e discoteche l'affollamento va calcolato con una densità pari ad 1,2 persone per metro quadrato di superficie in pianta; 3. nei teatri, cinema, auditori, teatri tenda, circhi l'affollamento è pari al numero dei posti a sedere e di quelli in piedi autorizzati, compresi quelli per le persone con ridotte od impedito capacità motorie; 4. negli impianti sportivi adibiti occasionalmente ad attività di pubblico spettacolo a carattere non sportivo, l'affollamento deve essere calcolato con un indice di affollamento di 2 persone/mq (D.M. 06/03/2001); 5. nelle aree pubbliche nelle quali l'accesso sia libero e non controllato, l'affollamento può essere determinato con la densità di 2 persone/mq (Chiarimento del Dipartimento della Pubblica Sicurezza 557/PAS/U/005089/13500.A del 14.03.2013).
	D.M. 19.08.1996 punto 4.2 (tutte le attività)	<ol style="list-style-type: none"> 6. la capacità di deflusso per i locali al chiuso con pavimento a quota compresa tra più o meno 1 m dal piano esterno di riferimento è pari a 50 persone/modulo (60 cm); 7. la capacità di deflusso dei locali all'aperto non deve essere superiore a 250 persone/modulo (60 cm);
	D.M. 19.08.1996 punti 4.3.2 e 4.3.3 (tutte le attività)	<ol style="list-style-type: none"> 8. il numero di uscite verso l'esterno non deve essere inferiore a 3 di larghezza singola non inferiore a due moduli (1,2 m). Per locali con capienza fino a 150 persone sono sufficienti due uscite di larghezza non inferiore a 90 cm (calcolate come 1 modulo).
Cucine	D.M. 12.04.1996 punto 4.4.2 – D.M. 28.04.2005 punto 4.4 - Prescrizioni del Comando	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le cucine con potenzialità totale degli apparecchi (alimentati a gas, liquido o solido) superiore a 35 Kw devono essere esterne al tendone e compartimentate dallo stesso con strutture REI/EI 60 (con potenzialità fino a 116 Kw) o REI/EI 120 (con potenzialità superiore a 116 Kw) e possono comunicare con lo stesso tramite disimpegno aerato conforme al punto 4.2.5 b): <ul style="list-style-type: none"> - superficie netta minima di 2 mq; - resistenza al fuoco della struttura REI 60 e con porte REI 60; - aerazione a mezzo di aperture di superficie complessiva non inferiore a 0,5 mq realizzate su parete attestata su spazio scoperto, strada pubblica o privata scoperta, intercapedine. Nel caso di alimentazione con gas a densità relativa non superiore a 0,8, è consentito l'utilizzo di un camino di sezione non inferiore a 0,1 mq. In alternativa a quanto sopra riportato la cucina deve essere ubicata all'esterno del tendone e posta a distanza di almeno 6 m; 2. cucine di potenzialità totale fino a 35 Kw devono essere ubicate a distanza non inferiore a 3,5 m dal tendone (spazio scoperto D.M. 30.11.1983); 3. in ogni caso tra la cucina ed il tendone è ammessa una zona di comunicazione coperta, con elementi incombustibili, di larghezza non superiore all'altezza di

		<p>imposta (altezza della copertura dal terreno). I lati devono rimanere aperti;</p> <p>4. distanze diverse da quanto riportato ai punti 1 ultimo comma e 2 potranno essere valutate in conformità al punto S.3.8 del D.M. 03.08.2015.</p>
Layout interno	D.M. 19.08.1996 punto 3.2 (tutte le attività)	<p>1. La distanza tra gli schienali delle sedie con seduta fissa, tra fila e fila successiva, deve essere non inferiore a 1,1 m;</p> <p>2. nei locali ed aree (anche all'aperto) non provvisti di posti a sedere fissi è consentito l'impiego temporaneo di sedie collegate rigidamente tra loro in file. Ciascuna fila può contenere al massimo 10 sedie, disposte in gruppi di 10 file.</p>
Impianti di riscaldamento	D.M. 12.04.1996 punto 2.1 e D.M. 28.04.2005 punto 2.1 – D.M. 19.08.1996 punti 7.4 e 8.3 – D.M. 31.03.2003	<p>1. Gli apparecchi di riscaldamento a combustibile gassoso, liquido o solido devono essere installati in conformità ai DD.MM. 12.04.1996 e D.M. 28.04.2005 e comunque in posizione tale da evitare la propagazione dell'incendio dal generatore al tendone;</p> <p>2. i serbatoi di gasolio od i depositi di legna a servizio degli impianti devono essere posti a distanza di almeno 6 m dal tendone;</p> <p>3. le condotte di ventilazione devono essere conformi al D.M. 31.03.2003;</p> <p>4. nella condotta di mandata deve essere installata una serranda tagliafuoco almeno EI 30.</p>
Gestione della sicurezza	D.M. 19.08.1996 Titolo XVIII (tutte le attività)	1. deve essere attivata la gestione della sicurezza prevista nei vari punti contenuti nel titolo in oggetto.
	D.M. 10.03.1998 Allegati IX e X e Legge 609/1996 (tutte le attività)	<p>1. Gli addetti antincendio devono aver frequentato un corso specifico per attività a rischio medio;</p> <p>2. in caso di attività con un numero maggiore di 100 persone, gli addetti antincendio devono aver conseguito l'attestato di idoneità tecnica a seguito di esame presso un Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.</p>
Cartellonistica di sicurezza	D.M. 19.08.1996 Titolo XVII	<p>1. In corrispondenza delle porte delle uscite di sicurezza deve essere installata una segnaletica di tipo luminoso, mantenuta sempre accesa durante l'esercizio dell'attività, ed inoltre alimentata in emergenza.</p> <p>2. La cartellonistica deve indicare in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> le porte delle uscite di sicurezza; i percorsi per il raggiungimento delle uscite di sicurezza; l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi.

BOMBOLE DI G.P.L. ED IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE


UNI TR 11246 nel campo di applicazione (potenza termica nominale totale apparecchi serviti ≤ 35 Kw e quantità complessiva di G.P.L. ≤ 125 Kg)	<ol style="list-style-type: none">1. Le bombole i regolatori di pressione ed i tubi flessibili devono essere installati in modo che la loro temperatura non possa innalzarsi oltre 50°C per effetto di irraggiamento o per vicinanza a fonti di calore;2. le bombole non devono essere installate:<ul style="list-style-type: none">- a distanza minore di 1 m da materiali combustibili, impianti elettrici, prese d'aria, aperture comunicanti con locali o vani posti a livello inferiore; prese d'aria, porte e porte finestre a livello del piano di appoggio dei bidoni;- a distanza minore di 2 m da caditoie non dotate di sifone idraulico;- a distanza minore di 3 m da altra installazione.La distanza può essere ridotta fino alla metà mediante interposizione di un idoneo schermo incombustibile tra le due installazioni.
Circ. 74 del 20/09/1956 per gli impianti a servizio di apparecchiatura di potenza termica nominale totale superiore a 35 Kw o > 125 Kg di G.P.L.	<ol style="list-style-type: none">1. Le bombole devono essere racchiuse entro apposita cabina incombustibile;2. qualora la cabina sia ubicata in cortili, deve distare almeno 3 m dai muri perimetrali degli edifici.
D.M. 19/08/96 punto 7.4	<ol style="list-style-type: none">1. Il deposito di bombole deve distare almeno 6 m dal tendone di pubblico spettacolo.

SERVIZI IGIENICI



Dovranno essere fornite indicazione circa i servizi igienici:

- numero
 - ubicazione
 - differenziato per sesso, per disabili e per il personale addetto alla manifestazione;
 - piano di sanificazione periodica qualora la manifestazione si protragga nell'arco della giornata.
- Si specifica che dovranno essere previsti un servizio igienico per femmine e uno per maschi, dei quali uno accessibile ai disabili, ogni 250 persone.
- E' opportuno indicare il posizionamento dei servizi igienici anche sugli elaborati grafici.

SCHEMI ESEMPLIFICATIVI



Area all'aperto o al chiuso per spettacoli con posizionamento di sedie di tipo mobile



A= gruppi di sedie non fissate al suolo
 - fissate tra loro con apposito gancio o fascette
 - massimo n. 10 sedie per fila
 - massimo 10 file
 - distanza tra gli schienali dei sedili a seduta fissa, tra fila e fila successiva, non inferiore a 1,1 m
 - sedie in classe 2 di reazione al fuoco
 B= area impianti audio/luci
 $C \geq 1,2 \text{ m}$

SINTESI DELLE MISURE PER L'INSTALLAZIONE DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE



Di seguito viene riportato un riassunto delle misure tecniche previste dalle varie norme (D.M. 19.08.1996, D.M. 18.05.2007, D.M. 10.03.1998, Circ. 74/56, norme CEI ed UNI) ed alcune prescrizioni del Comando, al fine di una rapida e precisa applicazione.

Area di installazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'area di installazione delle attrazioni viaggianti deve essere facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso, attraverso strade e percorsi aventi le seguenti caratteristiche minime: <ol style="list-style-type: none"> a. larghezza 3,5 m, b. altezza libera 4 m, c. raggio di curvatura 13 m, d. pendenza non superiore al 10%, e. resistenza al carico almeno di 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore con un passo di 4 m); 2. i percorsi devono essere mantenuti liberi durante la manifestazione. Nel caso di parchi di notevoli dimensioni tali percorsi devono essere garantiti anche all'interno del parco; 3. nell'area di installazione delle attrazioni di spettacolo viaggiante sono ammessi chioschi per la somministrazione di alimenti aventi apparecchiature alimentate con gas infiammabili, esclusivamente se gli apparecchi sono collegati a rete fissa o a singola bombola di G.P.L. La bombola, se non installata in maniera stabile, idonea ed omologata, nel mezzo, dovrà essere tenuta in luogo aerato, non accessibile al pubblico, protetta dall'irraggiamento solare e di altre fonti di calore e lontano dai chioschi e dalle altre attrazioni, da urti accidentali, da fonti di innesco e da aperture di fogne o di locali ubicati al di sotto del piano campagna e da altre bombole di G.P.L. L'allacciamento degli apparecchi ed il posizionamento della bombola deve avvenire nel rispetto della norma UNI TR 11426; 4. in prossimità della bombola di G.P.L. deve essere tenuto almeno un estintore di capacità estinguente non inferiore a 89 BC.
Distanze di sicurezza	<ol style="list-style-type: none"> 1. La distanza tra le varie attrazioni e tra queste ed altre strutture (padiglioni, edifici, ecc.) deve essere non inferiore a quella riportata nel manuale di uso e manutenzione o nel libretto dell'attività ed in ogni caso idonea ad evitare interferenze e consentire l'accesso ai dispositivi di sicurezza e controllo; 2. la distanza tra i tendoni dei circhi e gli edifici circostanti deve essere non inferiore a 20 m e tra i tendoni e le altre attrazioni non inferiore a 6 m.
Esodo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deve essere possibile l'esodo dall'area almeno in due direzioni opposte; 2. gli spazi dove è previsto il passaggio del pubblico devono essere mantenuti costantemente liberi e in ogni caso di larghezza non inferiore a 1,2 m con un'altezza libera non inferiore a 2 m.
impianti elettrici	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ogni parte dell'attrazione alimentata elettricamente, non segregata ed accessibile al pubblico, deve essere protetta da interruttore differenziale di bordo con soglia massima di 0,03 ampere o in sistema SELV o PELV; 2. eventuali apparecchiature elettriche esposte agli agenti atmosferici devono avere un grado di protezione non inferiore a IP 55; 3. il contatore dell'ente erogatore ed il quadro elettrico principale di derivazione devono essere ubicati in appositi quadri chiudibili a chiave o lucchetto; 4. ogni attrazione deve essere collegata ad un impianto di messa a terra, con collegamento diretto a proprio dispersore o tramite impianto comune. Non è ammesso il collegamento tramite altra attrazione o struttura (i cavi devono essere continui e con isolamento integro); 5. ogni attrazione deve essere alimentata da proprio quadro elettrico di distribuzione o da quadro comune ma con distinte protezioni. E' da evitare l'alimentazione diretta da quadro di bordo di altra attrazione; 6. i cavi elettrici volanti devono essere situati ad altezza non inferiore a 2,5 m ed

	<p>adeguatamente ancorati ad elementi fissi. Quelli posti in corrispondenza dei percorsi carrabili per i mezzi di soccorso o strade aperte alla libera circolazione devono essere posti a 6 m dal suolo o a terra adeguatamente protetti (norma CEI 64/8/7 sez. 704 e CEI 11-4);</p> <p>7. i cavi elettrici posati sul piano di calpestio devono essere protetti meccanicamente con idonei dispositivi di protezione allo scopo realizzati (passaggio di sole persone o di mezzi di trasporto);</p> <p>8. le giunzioni dei cavi elettrici devono essere effettuate nel rispetto delle norme CEI;</p> <p>9. tutti i corpi illuminanti sospesi devono essere protetti da cadute accidentali e, se collocati ad altezza inferiore a 2,5 m, protetti anche meccanicamente;</p> <p>10. i componenti elettrici ed i corpi illuminanti che possono raggiungere temperature superficiali pericolose tali da causare un possibile innesco di un incendio devono essere installati a debita distanza da materiale combustibile, ovvero si dovranno prevedere idonei schermi protettivi termicamente isolanti;</p> <p>11. qualora la distanza tra le masse metalliche di due attrazioni vicine sia tale da permettere il contatto contemporaneo da parte di una persona (2-2,5 m), tenendo conto inoltre di altri corpi metallici (transenne) che possono far diminuire tale distanza, le stesse devono essere collegate in equipotenziale tra loro.</p>
Gestione della sicurezza	<p>1. In ogni attrazione deve avere affissa, in posizione visibile, apposita cartellonistica riportante il regolamento e le condizioni di esercizio e le limitazioni all'accesso;</p> <p>2. ogni attrazione deve tenere sempre a disposizione, per le verifiche degli organi di controllo, il libretto dell'attività ed il manuale di uso e manutenzione;</p> <p>3. per i parchi di divertimento, così come definiti dall'art. 2 lettera d) del D.M. 18.05.2007, deve essere attuata la gestione della sicurezza prevista al titolo XVIII del D.M. 19.08.1996 e D.M. 10.03.1998;</p> <p>4. è proibito l'uso di fiamme e di materiali infiammabili per gli effetti speciali durante gli spettacoli, a meno che non vengano adottate specifiche precauzioni per prevenire incendi.</p>
Installazione attrazioni	<p>1. L'installazione di ogni attrazione deve avvenire nel pieno rispetto delle condizioni previste dal manuale di uso e manutenzione;</p> <p>2. qualora previsto dal manuale di uso e manutenzione, devono essere installate la transenne o le delimitazioni intorno all'attrazione.</p>
Protezione attiva	<p>1. Ogni attrazione deve essere dotata dei mezzi estinguenti previsti dal libretto dell'attrazione, in ogni caso deve essere presente almeno un estintore di capacità estinguenta non inferiore a 34 A 144 BC;</p> <p>2. le aree destinate all'installazione di circhi e spettacoli viaggianti devono essere dotate di almeno un idrante DN 70;</p> <p>3. le aree destinate a parchi di divertimento permanenti devono essere fornite di una rete di idranti DN 70 distribuiti a distanza reciproca non superiore a 60 m.</p>
Sostanze pericolose o infiammabili	<p>1. I liquidi infiammabili devono essere tenuti in contenitori di sicurezza, chiusi e conservati in luoghi idonei, comunque non all'interno dell'area della manifestazione;</p> <p>2. gli spazi sottostanti ed adiacenti le attrazioni, i veicoli e le carovane non devono essere utilizzati per depositare materiale combustibile o infiammabile; negli stessi spazi deve essere rimossa la vegetazione e devono essere adottati gli accorgimenti atti ad evitarne la crescita, quando essa possa rappresentare pericolo d'incendio;</p> <p>3. i contenitori di g.p.l., sia pieni che vuoti, devono essere custoditi in conformità alle specifiche norme di prevenzione incendi (Circ. 74/56 o UNI TR 11426).</p>

LINEE GUIDA PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PER SAGRE E FESTE PAESANE E MANIFESTAZIONI ANALOGHE IN ASSENZA DI PUBBLICO SPETTACOLO



LINEE GUIDA PER SAGRE E FESTE PAESANE SENZA ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO

Le misure tecniche e gestionali di seguito riportate sono da considerarsi delle indicazioni. L'applicazione delle norme vigenti in materia di prevenzione incendi e di sicurezza negli ambienti di lavoro rientra nella responsabilità del titolare dell'attività.

Area di installazione	1. Il luogo di installazione deve consentire l'avvicinamento e la manovra degli automezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento delle persone verso aree adiacenti: <ul style="list-style-type: none">– larghezza 3,5 m,– altezza libera 4 m,– raggio di curvatura 13 m,– pendenza non superiore al 10 %,– resistenza al carico almeno di 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore con un passo di 4 m);
	2. le strade per l'allontanamento del pubblico devono avere una larghezza totale pari almeno alla metà della larghezza complessiva delle uscite dell'impianto e l'allontanamento deve essere possibile in due sensi.
Distanze di sicurezza	1. Tra i tendoni ed edifici e strutture esterne deve essere mantenuta una distanza non inferiore a 3,5 m.
Strutture e layout	<ol style="list-style-type: none">1. Il montaggio delle strutture e del tendone deve avvenire in conformità a quanto previsto dal progetto e da quanto prescritto dal produttore (sono vietate installazioni difformi o che prevedano dimensioni o conformazioni diverse);2. tutte le uscite e le vie di esodo devono avere altezza non inferiore a 2 m ed una larghezza minima di metri 1,20. Devono essere mantenute costantemente sgombre da ostacoli di qualsiasi genere fino all'esterno ed essere mantenute aperte o, comunque, apribili verso l'esterno a semplice spinta;3. devono essere garantiti percorsi di esodo sgombri da ostacoli verso le uscite di sicurezza, di larghezza pari a quella delle uscite e comunque non inferiore a 1,2 m e di lunghezza massima di 50 m;4. nella realizzazione dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza deve essere tenuto conto della loro fruibilità da parte di persone con ridotte od impedito capacità motorie;5. l'affollamento massimo all'interno dei locali deve essere di 100 persone per ogni uscita da 120 cm (50 persone ogni "modulo" d'uscita da 60 cm);6. le uscite di emergenza, distribuite con criteri di uniformità e simmetria rispetto all'asse longitudinale della sala, per garantire percorsi di esodo in direzioni contrapposte, devono in ogni caso essere in numero minimo di due fino a 150 persone complessivamente presenti e di tre quando le persone sono in numero superiore.
Impianti elettrici	<ol style="list-style-type: none">1. Deve essere previsto un impianto di illuminazione di sicurezza che assicuri un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita, e non inferiore a 2 lux negli altri ambienti accessibili al pubblico;2. i cavi elettrici volanti devono essere situati ad altezza non inferiore a 2,5 m ed adeguatamente ancorati ad elementi fissi, quelli posti in corrispondenza dei percorsi carrabili per i mezzi di soccorso o strade aperte al pubblico devono essere posti a 6 m dal suolo o a terra adeguatamente protetti (norma CEI 64/8/7 sez. 704 e CEI 11-4);3. i cavi elettrici posati sul piano di calpestio devono essere protetti

	<p>meccanicamente con idonei dispositivi di protezione allo scopo realizzati (passaggio di sole persone o di mezzi di trasporto);</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. tutti i corpi illuminanti sospesi devono essere protetti da cadute accidentali e, se collocati ad altezza inferiore a 2,5 m, protetti contro gli urti; 5. i componenti elettrici ed i corpi illuminanti che possono raggiungere temperature superficiali pericolose per un possibile innesco di un incendio devono essere installati a debita distanza da materiale combustibile, ovvero si dovranno prevedere idonei schermi protettivi termicamente isolanti; 6. eventuali apparecchiature elettriche esposte agli agenti atmosferici devono avere un grado di protezione non inferiore a IP 55; 7. il contatore dell'ente erogatore ed il quadro elettrico principale di derivazione devono essere ubicati in appositi quadri chiudibili a chiave o lucchetto; 8. deve essere installato un impianto di illuminazione di emergenza che garantisca un grado di illuminamento non inferiore a 5 lux lungo le vie di esodo e di 2 lux sul resto del locale; 9. all'esterno dell'attività deve essere installato, in posizione visibile, accessibile e segnalata, un dispositivo di sgancio dell'intero impianto elettrico.
Reazione al fuoco	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il telo dei tendoni deve essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 2, ed essere dotato di omologazione del Ministero dell'Interno per l'utilizzo "sospeso suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce" e di dichiarazione di conformità al prototipo omologato a firma del produttore.
Gestione della sicurezza	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deve essere prevista una squadra antincendio costituita da almeno 2 persone (il numero deve essere valutato in funzione delle caratteristiche dell'attività e dal numero di ospiti presenti da parte del responsabile dell'attività, in modo da garantire un primo intervento antincendio e l'assistenza all'evacuazione delle persone), in possesso di attestato di partecipazione ad un corso di formazione per il livello di rischio valutato ai sensi dell'allegato IX D.M. 10.03.1998; 2. deve essere installata segnaletica di sicurezza in conformità al D.Lgs. 81/08.
Presidi antincendio	<ol style="list-style-type: none"> 1. Devono essere installati un numero di estintori conforme a quanto previsto dal D.M. 10.03.1998; 2. in prossimità delle bombole di G.P.L. deve essere tenuto almeno un estintore di capacità estinguente non inferiore a 89 BC; 3. nel locale cucina, se la potenzialità totale degli apparecchi è superiore a 34,89 Kw, il numero e la tipologia degli estintori devono essere conformi al D.M. 12.04.1996 con alimentazione a gas o al D.M. 28.04.2005 con alimentazione a combustibile liquido.
Impianti termici e di cottura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il locale cucina deve essere realizzato con materiali di classe 0 (incombustibile) di reazione al fuoco ed essere scollegato da altre strutture combustibili, compreso il tendone per la consumazione pasti. Nel caso la potenzialità totale degli apparecchi alimentati a combustibile gassoso, liquido e solido sia maggiore di 34,89 Kw la distanza tra la cucina ed il tendone per la ristorazione deve essere non inferiore a 3,5 m; 2. il collegamento tra la cucina ed il tendone consumazione pasti può essere coperto con una tettoia incombustibile della larghezza minima necessaria ed in ogni caso non superiore all'altezza di imposta (D.M. 30.11.1983 spazio scoperto), mantenendo i lati aperti; 3. le installazioni di impianti accessori, come generatori di calore, depositi di gasolio, depositi fissi o in bombole di G.P.L., deve avvenire nel rispetto

	<p>delle regole tecniche specifiche di prevenzione incendi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. i gruppi di cottura e gli impianti termici devono essere marchiati CE ovvero, se esistenti, dotati di dispositivi di sicurezza, per il blocco del flusso del gas in caso di spegnimento della fiamma, dotati di approvazione Ministeriale con validità all'epoca dell'acquisto; 5. gli apparecchi di riscaldamento a combustibile gassoso, liquido o solido devono essere installati in conformità ai DD.MM. 12.04.1996 e D.M. 28.04.2005 e comunque in posizione tale da evitare la propagazione dell'incendio dal generatore al tendone; 6. i dispositivi di sicurezza devono essere mantenuti in efficienza e controllati periodicamente.
Impianti adduzione gas e depositi di gas e legna	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le tubazioni di adduzione del gas devono essere rigide, ad eccezione dell'ultimo tratto di collegamento agli utilizzatori ed essere conformi alle norme UNI 7129, UNI 7131 ed UNI TR 11426 o, in caso di potenza superiore a 34,89 Kw, al D.M. 12.04.1996; 2. eventuali bombole di G.P.L. per l'alimentazione degli apparecchi devono essere installate secondo quanto previsto dalla norma UNI TR 11246 nel caso di potenza totale degli apparecchi non maggiore a 35 Kw e quantitativo di G.P.L. inferiore a 125 Kg o dalla Circ. 74/1956 negli altri casi; 3. eventuali depositi fissi di G.P.L. devono essere installati in conformità al D.M. 14.05.2004; 4. all'esterno della cucina deve essere previsto un dispositivo di intercettazione del gas e dell'alimentazione elettrica; 5. il locale cucina deve essere dotato di aperture di ventilazione permanente in conformità alla norma UNI 7129 se la somma totale delle potenzialità di tutti gli apparecchi alimentati a gas, a combustibile liquido e solido, è inferiore a 34,89 Kw, ovvero in conformità al D.M. 12.04.1996 o D.M. 28.04.2005 se di potenzialità superiore; 6. i depositi di legna o carbonella per la cottura a brace devono essere tenuti all'esterno e distanti dai tendoni e dai punti di cottura almeno 6 m.

SERVIZI IGIENICI

Dovranno essere fornite indicazioni circa i servizi igienici:

- numero
- ubicazione
- differenziato per sesso, per disabili e per il personale addetto alla manifestazione;
- piano di sanificazione periodica qualora la manifestazione si protragga nell'arco della giornata.

Si specifica che dovranno essere previsti un servizio igienico per femmine e uno per maschi, dei quali uno accessibile ai disabili, ogni 250 persone.

E' opportuno indicare il posizionamento dei servizi igienici anche sugli elaborati grafici.